



DECRETO "RILANCIO"
le novità del "*superbonus*"
per l'efficienza energetica e la
messa in sicurezza degli edifici



10 giugno 2020 ore 15:00

Saluto di benvenuto

Marco GRANELLI

Vice Presidente Vicario Confartigianato Imprese

Aspetti fiscali del superbonus

Andrea TREVISANI

Direttore Politiche Fiscali Confartigianato Imprese

Tavola rotonda: Il rilancio a partire da eco e sisma bonus

Modera: Bruno PANIERI

Direttore Politiche Economiche Confartigianato Imprese

Intervengono: Daniel DE VITO

Capo della Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico

Raffaele RUSSO

Senior Advisor Ministero dell'Economia e delle Finanze

Raffaele RINALDI

Responsabile Ufficio Credito e Sviluppo di ABI

Super Bonus 110%

(articolo 119 e 121)



I SUPER BONUS IN SINTESI

- In aggiunta alle vigenti detrazioni (*ecobonus, sismabonus, bonus verde, ristrutturazione edilizia, acquisto mobili*) nelle misure già previste per il 2020 e/o 2021, è introdotta **una nuova detrazione del 110% su alcuni interventi** previsti *dall'articolo 119, commi 1-6*.
- La detrazione del 110% spetta **solo a determinati soggetti** committenti dell'intervento (*commi 9-10*).
- La detrazione del 110% spetta per l'esecuzione dell'intervento **in alcune tipologie di edificio** (parti comuni, unità immobiliari, edifici unifamiliari), per le quali in alcuni casi è richiesto l'utilizzo ad «abitazione principale».
- La detrazione del 110% spetta per le **spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.
- E' fruibile in **5 quote annuali di pari importo**.
- **Il beneficiario può, in alternativa all'utilizzo della detrazione, optare per lo «sconto» o «per la trasformazione in credito d'imposta» (cedibile e/o compensabile) (articolo 121)**. Nel caso di sconto o cessione, è richiesto il **visto di conformità e l'asseverazione tecnica (articolo 119, cc. 11-13)**.



Le spese ammesse alla detrazione 110%

- Commi 1-3:** interventi di riqualificazione energetica con particolari **requisiti**, con miglioramento di almeno due classi energetiche (o classe energetica più alta), con attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.
- Comma 4:** interventi di sicurezza sismica nelle Zone Sismiche 1, 2 e 3.
- Comma 5:** installazione di impianti solari fotovoltaici eseguiti *congiuntamente* agli interventi di riqualificazione energetica o sismabonus 110%.
- Comma 6:** sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici.
- Comma 8:** installazione di infrastrutture di ricarica veicoli elettrici negli edifici, eseguiti *congiuntamente* agli interventi di riqualificazione energetica 110%.
- Comma 15:** spese per attestazioni, asseverazioni e visti conformità.

Criticità e dubbi:

- Si ritiene che la detrazione 110% sia riconosciuta anche per **interventi in corso al 1° luglio 2020**, in relazione alle spese da sostenere nel 2020 e 2021.
- In caso di risposta affermativa, occorre specificare come comportarsi nell'impossibilità di disporre di un'APE ante intervento.

Riqualificazione energetica con detrazione 110% (art. 119 cc. 1-3)

Comma 1, lett. a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) **(Spesa massima ammissibile pari a euro 60.000 x n° u.i.)**

Comma 1, lett. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi **gli impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (di cui al comma 5) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6), **ovvero con impianti di microgenerazione**, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito **(Spesa massima ammissibile pari a euro 30.000 x n° u.i.);**

Comma 1, lett. c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria **a pompa di calore**, ivi inclusi **gli impianti ibridi o geotermici**, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici (di cui al comma 5) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6), ovvero con **impianti di microgenerazione**, incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito **(Spesa massima ammissibile pari a euro 30.000).**

Comma 2 - Tutti gli interventi di efficientamento energetico previsti dall'ecobonus attualmente in vigore (art. 14 DL 63/2013: schermi solari, infissi, caldaie a condensazione, etc.), a condizione che siano effettuati «congiuntamente» ai lavori «trainanti» (lett. a), b) e c) (Spesa massima ammissibile prevista per ciascun intervento dalla legislazione vigente).

Criticità e dubbi:

Definizione di "edificio unifamiliare"

Cosa si intende per edificio unifamiliare? Gli «edifici unifamiliari» sono menzionati nel TUE (DPR 380/2001), nell'ambito delle esenzioni dal contributo di costruzione. La definizione «tecnica» è contenuta nell'Intesa del 20 ottobre 2016 n. 125/CU (conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Si chiede conferma che per "edificio unifamiliare" si intenda quello riferito ad "un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare (voce n. 33 dell'Allegato A del D.P.C.M. 20 ottobre 2016). Si chiede se le cosiddette "villette a schiera" e gli immobili composti da due appartamenti che presentano l'ingresso in comune rientrano in tale definizione ovvero sia assimilabili ai condomini minimi.

Interventi di isolamento termico e sulle parti comuni degli edifici

Si chiede conferma che nel caso di interventi condominiali (tipicamente gli interventi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 119) la detrazione spetti a tutti i condòmini indipendentemente dalla loro natura giuridica e dalla destinazione dell'immobile da loro posseduto.

Interventi di isolamento termico su edificio unifamiliare

Si chiede conferma che l'intervento di cui alla lett. a) possa essere eseguito anche su edifici unifamiliari e se, in tal caso, la detrazione del 110% spetti solo se l'immobile è adibito ad abitazione principale.



Criticità e dubbi:

Interventi condominiali agevolati e conseguenze sui lavori di efficientamento energetico eventualmente effettuati sulle singole unità immobiliari

L'art. 119, comma 2, prevede che la detrazione del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti", di cui al comma 1 del medesimo articolo. Si ritiene che tale disposizione possa essere interpretata nel senso che, in presenza di un intervento "trainante" eseguito sulle parti comuni, sia possibile beneficiare della maggiore detrazione del 110% anche su tutti gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013, effettuati dal singolo nella propria unità immobiliare (ad esempio, sostituzione infissi). La disposizione, infatti, prevede solo una combinazione oggettiva di interventi e **non che vi sia unicità nel committente**. Resta fermo che il condòmino, in tal caso, per poter beneficiare del super bonus deve essere una persona fisica che detiene l'immobile al di fuori dell'esercizio di arti e professioni.

Definizione di abitazione principale

Gli interventi di cui alla lett. a del comma 1 dell'art. 119 possono essere agevolati al 110% anche se eseguiti su immobili se eseguiti su edifici unifamiliari solo a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale. Si chiede se per la definizione di abitazione principale debba farsi riferimento all'art. 10, comma 3-bis del TUIR.

Interventi eseguiti congiuntamente a quelli «trainanti» (comma 2 art. 119)

Nel caso di interventi «congiunti», si ritiene che la spesa massima ammissibile sia «autonoma» per ciascun intervento.



Interventi di sicurezza sismica nelle Zone Sismiche 1, 2 e 3 (art. 119, c. 4)

- Interventi di sicurezza sismica singole unità (*ex 50%, art. 16, c.1-bis DL 63/2013*)
- Interventi di sicurezza sismica con riduzione rischio sismico di 1 o 2 classi (*ex 70%-80%, art. 16, c.1-quater DL 63/2013*)
- Interventi di sicurezza sismica su **parti comuni** con riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi (*ex 75%-85%, art. 16, c.1-quinquies DL 63/2013*)
- Sismabonus acquisti: **demolizione e ricostruzione di interi edifici** eseguiti da imprese di costruzione/ristrutturazione con vendita entro 18 mesi, con riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi (*ex 75%-85%, art. 16, c.1-septies DL 63/2013*).

Quindi, detrazione del 110% per tutte le tipologie di interventi di sicurezza sismica contenuti nell'articolo 16, D.L. 63/2013. Rimangono esclusi dal 110% gli interventi di sicurezza sismica «combinati» con quelli di riqualificazione energetica (80%, con il salto di 1 classe; 85%, con il salto di due classi), previsti dall'articolo 14, c. 2-quater.1, art. 14, DL 63/2013.

Detrazione polizza eventi calamitosi al 90% (art. 119, c. 4): nel caso di intervento di sicurezza sismica con detrazione 110%, **se il relativo credito d'imposta è ceduto a impresa di assicurazione**, è possibile fruire di una maggiore detrazione della polizza per eventi calamitosi **contestualmente stipulata** (detrazione del 19% **elevata al 90%**).



Installazione di impianti solari fotovoltaici eseguiti congiuntamente agli interventi di riqualificazione energetica «trainanti» e di sicurezza sismica (art. 119, cc. 5-6)

Comma 5: impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi da ecobonus e sismabonus «trainanti» **(Spesa massima ammissibile euro 48.000, con un tetto massimo di euro 2.400 per ogni kW** di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di trasformazione degli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere *d), e)* ed *f)*, DPR 380/2001 il predetto limite di spesa è ridotto ad **euro 1.600 per ogni kW** di potenza nominale.)

Comma 6: Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110%, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi da ecobonus e sismabonus «trainanti» **(Spesa massima ammissibile euro 48.000, con un tetto massimo di euro 1.000 per ogni kWh** di capacità di accumulo del sistema).

Gli interventi dei commi 5 e 6 (fotovoltaico e accumulo) sono agevolati al 110% **a condizione che l'energia non autoconsumata in sito sia ceduta in favore del GSE** (art. 119, c.7).

Incompatibile con altri incentivi pubblici o agevolazioni di qualsiasi natura (art. 119, c.7).



Installazione di infrastrutture di ricarica veicoli elettrici negli edifici eseguiti congiuntamente agli interventi di riqualificazione energetica «trainanti» (art. 119, c. 8)

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica «trainante».

Fra le spese detraibili rientrano anche:

- **spese per il rilascio delle attestazioni APE** (richieste per l'ecobonus «trainante»),
- **asseverazioni tecniche e visto di conformità** (queste ultime richieste per la cessione/sconto della detrazione 110%) **(art. 119, c. 15).**



La detrazione 110% spetta per interventi eseguiti su determinate tipologie di immobili posseduti da (art. 119, cc. 9-10):

- **Condomini**
- **Persone fisiche non esercenti impresa e lavoro autonomo**, salvo comma 10 (esclude dall'ecobonus al 110% gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari diversi da abitazione principale)
- **IACP**, comunque denominati, per interventi su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai soci.

La norma utilizza le seguenti denominazione:

- **unità immobiliari**
- **edifici unifamiliari**
- **parti comuni di edifici (per gli interventi effettuati dai Condomini).**

Gli «edifici unifamiliari» sono menzionati nel TUE (DPR 380/2001), nell'ambito delle esenzioni dal contributo di costruzione.

La definizione «tecnica» è contenuta nell'Intesa del 20 ottobre 2016 n. 125/CU (conferenza unificata tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

- **per edificio unifamiliare** si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo (*voce n. 33 dell'Allegato A del D.P.C.M. 20 ottobre 2016*)

Quindi, per esemplificare, «edificio unifamiliare» è l'immobile indipendente e senza parti comuni, in cui abita un unico nucleo familiare.



Considerando **SOGGETTI**, **TIPOLOGIA** di **INTERVENTI** e di **IMMOBILI**, le spese detraibili al **110%** riguardano gli interventi in cui è committente:

1. **Condominio:** per gli interventi sulle **parti comuni**

- ecobonus di cui al c. 1, lett. a) e b);
- interventi di sismabonus;
- interventi di cui ai cc. 5-8.

Si ritiene che l'agevolazione spetti anche se il singolo condòmino sia impresa, lavoratore autonomo, persona giuridica in relazione alle spese sostenute dal Condominio per le parti comuni; non rileva se l'abitazione del singolo non è abitazione principale.

2. **Persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa e di lavoro autonomo**, salvo comma 10 (esclude ecobonus 110% per edifici unifamiliari diversi da abitazione principale), per gli interventi che riguardano le singole unità immobiliari:

- ecobonus: **interventi di cui alla lett. c)** la detrazione spetta solo per edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale.
- ecobonus: **interventi di cui alla lett. a)** (NON DOVREBBE ESSERE LEGATO ALLA CONDIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, VA CHIARITO)
- sismabonus, su unità immobiliari (non strumentali), anche edifici unifamiliari (abitazione principale e non)
- interventi cc. 5-6, in presenza di un ecobonus «trainante» o di un sismabonus
- interventi c. 8, in presenza di un ecobonus «trainante».

3. **IACP**, comunque denominati, per interventi su immobili di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica

4. **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa**, per interventi realizzati su immobili di proprietà e assegnati in godimento ai soci.

Da detrazione a sconto in fattura o credito d'imposta anche cedibile



La detrazione del 110%:

- è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo
- spetta per **spese documentate** (il bonifico debba essere «parlante»)
- sostenute **dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021** e rimaste a carico

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per **sconto o cessione del credito d'imposta** previsto dall'articolo 121 DL 34/2020. In tal caso è necessario il visto di conformità e asseverazione tecnica:

- **Visto di conformità per la verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 110%**. E' rilasciato dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF e da iscritti agli albi dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro soggetti iscritti al 30.9.1993 nei ruoli periti ed esperti CCIAA, in possesso di laurea giuridico-economica o diploma ragioneria (*art. 119, comma 11*).
- **Ecobonus: asseverazione tecnica per il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese sostenute** (da inviare telematicamente ad ENEA). *Serve decreto MISE attuativo (art. 119, comma 13);*
- **Sismabonus: asseverazione, anche in relazione alla congruità delle spese sostenute, rilasciata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori e collaudo secondo le rispettive competenze professionali dall'ingegnere strutturista** per il sismabonus. *Non è previsto nessun decreto attuativo.*

Visto e asseverazione servono solo per «sconto» o «cessione»: quindi, se il beneficiario, pur optando per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta, lo utilizza in compensazione (non lo cede), il visto di conformità e l'asseverazione non siano necessari.

Responsabilità per il rilascio di attestazioni (APE) ed asseverazioni: amministrativa (sanzione da 2.000 a 15.000 euro per APE/asseverazione tecnica «infedele») e penale .

Obbligo di polizza assicurativa, con massimale minimo di 500.000 euro al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. Il soggetto decade dal beneficio, in caso di non veridicità di attestazioni e asseverazioni.

Da detrazione a sconto in fattura o credito d'imposta anche cedibile



Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, è possibile optare **per sconto o cessione in alternativa alle seguenti detrazioni:**

- ristrutturazione edilizia (su parti comuni e su singole unità), art. 16-bis, c.1, lett. a) e b) TUIR
- ecobonus 50%-65% -110%
- sismabonus 50% -70/80%-75/85%, sismabonus acquisti, sismabonus 110%
- bonus "facciate" 90%
- per installazione di impianti fotovoltaici 36%-50%-110%
- colonnine ricarica veicoli elettrici 50%-110%

E' escluso il «bonus verde» e il «bonus mobili».

Quindi, il soggetto che ha sostenuto la spesa ha **tre possibilità:**

1) beneficiare della detrazione ai fini IRPEF/IRES

2) optare per sconto diretto in fattura

3) optare per trasformare la detrazione in credito d'imposta da utilizzare in compensazione orizzontale (a scomputo IRPEF/IRES, ritenute, contributi, tributi locali...) o da cedere a terzi (anche banche).



1) Il beneficiario utilizza la detrazione:

- Il beneficiario, in sede di dichiarazione, riduce il debito IRPEF/IRES; recupera, attraverso la detrazione, le imposte dovute fino all'azzeramento.
- Nessuna opzione.
- Il recupero avviene in quote costanti ripartite in 5 o 10 anni, a seconda della tipologia di *intervento* (es.: *ecobonus 110% in 5 anni; ecobonus 65% in 10 anni; Sismabonus in 5 anni....*)
- La detrazione si scomputa dalle eventuali ritenute subite e determina l'emersione di un credito in dichiarazione.

Da detrazione a sconto in fattura

Serve un Provvedimento attuativo dell'Agencia



2) Il beneficiario può richiedere lo «sconto diretto» in fattura (*comma 1, lett. a*):

riceve un **contributo sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto **fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi e **da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta**, con facoltà di **successiva cessione** del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Ciò significa che, nel caso dello «sconto», sulla base di un'interpretazione letterale della disposizione:

- per lavori con detrazione 110% con «sconto» del 100%, il committente non paga nulla; il fornitore diventa titolare di un credito d'imposta di 100 (cioè, lo sconto praticato), che può utilizzare in compensazione in 5 anni, oppure cedere a terzi.
- per lavori con detrazione 65% con «sconto», il committente paga 35; il fornitore diventa titolare di un credito d'imposta di 65, che può utilizzare in compensazione in 10 anni, oppure cedere a terzi.

Quindi: il credito d'imposta è uguale allo sconto praticato.

Attenzione: la Relazione illustrativa e Relazione tecnica, fanno riferimento al «contributo di pari ammontare» (alla detrazione).

In tal caso, il credito d'imposta sarebbe uguale alla detrazione (110%). **Serve chiarimento ufficiale**

Da detrazione a credito d'imposta

Serve un Provvedimento attuativo dell'Agazia



3) Il beneficiario sceglie di trasformare la detrazione in credito d'imposta,

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in compensazione orizzontale;
- può anche essere **oggetto di successiva cessione a terzi** (compresi istituti di credito). Numero illimitato di cessioni.
- L'utilizzo in compensazione comporta l'impossibilità di «recuperare» eventuali ritenute subite.

Rate residue di detrazioni non fruite relative a spese sostenute negli anni precedenti (fino al 2019): le detrazioni non fruite possono essere trasformate in credito d'imposta previa opzione da esercitarsi nel 2020 (precisazione contenuta nella *Relazione illustrativa*). **Necessità di una conferma**



Il credito d'imposta è quindi generato in capo:

- al fornitore (tramite lo sconto)
- al soggetto che ha sostenuto la spesa (se ha optato per la trasformazione della detrazione in c.i.)
- al cessionario (che ha acquistato il c.i. dal fornitore o dal beneficiario o da altri cedenti).

I soggetti possono utilizzare il credito d'imposta nei seguenti modi e con i seguenti limiti:

- in compensazione orizzontale
- cessione a terzi (comprese le banche, e senza limiti di numero delle cessioni)
- con la stessa ripartizione in quote annuali con cui sarebbe stata utilizzata la detrazione
- la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita nell'anno successivo, né chiesta a rimborso;
- senza limiti ex art. 34 L. 388/2000 (*pari a 700.000 euro, ma incrementato solo per il 2020 a 1 milione di euro dall'articolo 147 Decreto legge "Rilancio"*) ed ex art. 1, c. 53 L. 244/2007 (*cioè, il limite annuale di utilizzo dei crediti d'imposta pari a 250.000 euro*)



Criticità e dubbi:

Misura dello “sconto”

Si chiede se nel caso di sconto concesso dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lett. a), il credito d'imposta al medesimo riconosciuto:

- sia di pari importo alla detrazione,
- oppure di pari importo allo sconto praticato.

La Relazione illustrativa e la Relazione tecnica, al riguardo, lasciano intendere che il fornitore, che concede lo sconto, beneficia della detrazione del 110%. In tal modo è ristorato degli oneri finanziari che dovrà affrontare in sede di cessione del credito che matura a seguito dello sconto accordato.

Si chiede conferma di tale interpretazione.

Misura del credito d'imposta “trasformato”

Si chiede conferma che il beneficiario della detrazione del 110% che, in luogo dell'utilizzo della stessa, opta per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta (ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. b), diventi titolare di un credito di pari importo (cioè, pari a 110 a fronte di una spesa pari a 100).

Utilizzo della detrazione in forma “mista” (detrazione e credito d'imposta)

Iniziato l'utilizzo come «detrazione» per le spese indicate nell'articolo 121, comma 2, e sostenute negli anni 2020 e 2021, si chiede se il beneficiario possa modificare la scelta di utilizzo inizialmente operata (detrazione) ed optare per la trasformazione delle quote residue in credito d'imposta.

Si ritiene che tale facoltà sia possibile sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 121.

Criticità e dubbi:

Utilizzo della detrazione in forma “mista” (cessione e compensazione)

Si chiede se il beneficiario della detrazione che trasforma (interamente, oppure parzialmente) la medesima in credito d'imposta, possa cederne a terzi soltanto una parte, e compensare la quota restante. Si chiede, inoltre, se tale facoltà è utilizzabile in relazione a tutte le cessioni che possono intervenire.

L'utilizzo “misto” tra cessione e compensazione sembrerebbe possibile ai sensi dell'articolo 121, comma 3, dove è affermato che il credito può essere utilizzato “anche” in compensazione. Oltretutto, tale “frazionamento” nell'utilizzo potrebbe rendersi necessario per consentire al titolare del credito una piena fruizione del medesimo, considerato che il comma 3 della disposizione, al terzo periodo, prevede la perdita del credito non utilizzato nell'anno.

Rate residue di detrazioni non fruite relative a spese sostenute negli anni precedenti.

Nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del DL 34/2020 è espressamente previsto che “*la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione (lettera b, art. 121), trova applicazione, su opzione da esercitare nel 2020, anche in relazione alle rate residue di detrazioni relative ad interventi effettuati in anni precedenti*”.

Ciò significa che il beneficiario già titolare della detrazione per spese sostenute fino al 2019, per lavori previsti dal comma 2 dell'articolo 121, può optare per trasformare le quote residue di detrazioni (non fruite) in crediti d'imposta, in modo da poter anche cederli o compensarli.

Si chiede:

- di confermare quanto espresso nella Relazione;
- se tale facoltà (riconosciuta nella Relazione illustrativa con opzione nel 2020) possa essere esercitata, per le detrazioni relative alle spese sostenute fino al 2019, anche successivamente al 2020 (ad esempio, nel 2021, essendo la disposizione previste in via sperimentale per tali due anni).



Criticità e dubbi:

Quota di credito non utilizzata nell'anno – Cessioni/sconto già effettuati

Il comma 3 dell'articolo 121 prevede espressamente che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere fruita nell'anno successivo. Ciò, diversamente dalla precedente disciplina della cessione/sconto. Si chiede se, per le detrazioni già oggetto di cessione o sconto prima dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020, non utilizzate in compensazione, né cedute, sia possibile utilizzare le eccedenze non fruita nell'anno successivo. Si ritiene che tale possibilità sia consentita, in considerazione del fatto che il divieto di riporto delle eccedenze, previsto dal citato comma 2, riguarda spese sostenute nel 2020 e 2021.

RESPONSABILITA'

- **Il cessionario/fornitore risponde solo per utilizzo del c.i. in modo irregolare o in misura superiore:** quindi, il recupero avviene nei confronti del fornitore/cessionario per l'importo indebitamente fruito, oltre a interessi e sanzioni.
- **Il recupero della detrazione, nel caso di mancanza dei requisiti, avviene in capo al beneficiario (maggiorato di sanzioni e interessi):** il recupero della detrazione avviene nei confronti del beneficiario per l'importo della detrazione indebitamente fruita, oltre a interessi e sanzioni.

Rispetto alle previgenti disposizioni in materia di sconto/cessione, il comma 6 prevede l'applicazione del «**concorso di persone**» **nella violazione** oltre **all'applicazione dell'art. 9, c. 1, D.Lgs. 472/97** e, in tal caso, la **responsabilità in solido del fornitore/cessionario**.

La **circolare n. 180/E/1998** ha chiarito che il «concorso di persone nella violazione» sussiste anche nell'ipotesi in cui ciascuno «contribuisce» alla realizzazione di un reato, pur non realizzandolo compiutamente con la propria condotta. Si rinvia alla circolare citata per la contestualizzazione della disposizione nell'ambito tributario.

Grazie per l'attenzione!!!